



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI,
FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE

tel + 39 0432 555 223

autonomielocali@regione.fvg.it
autonomielocali@certregione.fvg.it
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 1388/AAL del 20/04/2020

Legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, articolo 11, comma 11:
indizione procedura di stabilizzazione a domanda per
l'assunzione a tempo indeterminato di tre unità di personale di
categoria D con funzioni di giornalista

**Il Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza
e politiche dell'immigrazione**

Premesso che la legge regionale 4 agosto 2017, n.31 all'articolo 11, comma 11, ha previsto che le Amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali, istituito dall'articolo 127 della legge regionale 13/1998, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i requisiti previsti dalla norma medesima;

Premesso, altresì, che l'articolo 11 della citata LR 31/2017, al comma 12 bis prevede che le Amministrazioni interessate possano prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione di cui al comma 11, fino alla loro conclusione;

Premesso, inoltre, che ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 20 novembre 2018, n.26, sino alla definizione di una specifica disciplina in sede di contrattazione collettiva di Comparto, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), al personale assunto per l'esercizio delle funzioni di giornalista, successivamente alla data di entrata in vigore della citata legge, con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante procedure di stabilizzazione o con contratto di lavoro a tempo determinato mediante rinnovo o proroga di contratti già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici stampa e comunicazione della Presidenza della Regione

e del Consiglio regionale, anche con riferimento alle Agenzie di informazione e cronaca, si applica, fermo restando l'esercizio delle suddette funzioni, la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico prevista per il personale regionale della categoria D; il personale è collocato nella posizione economica della categoria D con importo più prossimo, per difetto, al trattamento da ultimo in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative; qualora detto trattamento risulti superiore a quello spettante nella posizione economica attribuita, la differenza è conservata, a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti a qualsiasi titolo riconosciuti;

Vista la nota prot. n. 153/P di data 21 febbraio 2020 con cui il Direttore dell'Agenzia Regione Cronache chiedeva di avviare le procedure previste dall'articolo 11, comma 11, della LR 31/2017, per l'assunzione a tempo indeterminato di tre unità di categoria D con funzione di giornalista, procedendo alla stabilizzazione del personale a tempo determinato, tenuto conto della significativa esperienza maturata dallo stesso;

Vista la deliberazione n.341 del 6 marzo 2020, con la quale, nell'ambito del Programma dei fabbisogni professionali dell'Amministrazione regionale – categoria non dirigenziale per l'anno 2020, la Giunta regionale ha previsto l'attivazione della procedura di cui al citato articolo 11, comma 11, della L.R. 31/2017 nei confronti del personale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa stessa al fine di superare gradualmente il precariato presso la Regione, per stabilizzare n.3 unità di categoria D, con funzioni di giornalista;

Preso atto che attualmente le attività dell'Agenzia Regione Cronache sono assicurate anche dal personale con contratto a tempo determinato, assunto a seguito di selezione pubblica, e che l'apporto professionale recato da tali unità, per la peculiare professionalità maturata in tempi medio lunghi, si ritiene meritevole di essere valutato in termini di stabilizzazione del contratto di lavoro ai sensi della normativa vigente;

Ritenuto che per la copertura di tali posizioni lavorative vi siano i presupposti organizzativi per preferire, tra le modalità di reclutamento previste dall'ordinamento regionale, quella della stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti previsti dal già citato articolo 11 comma 11 della L.R. 31/2017 rispetto all'eventualità di indizione di un pubblico concorso che per costi, tempi di espletamento e formazione delle nuove unità non consentirebbe di salvaguardare le prioritarie esigenze di pubblico interesse con riferimento alle funzioni di carattere giornalistico assicurate dall'Agenzia Regione Cronache e contestualmente di non disperdere professionalità già adeguatamente formate;

Ritenuto, pertanto, di indire una procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, della legge regionale 4 agosto 2017, n.31 per l'assunzione a tempo indeterminato di n.3 unità di personale nella categoria D, con funzione di giornalista, per la copertura dei posti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 341 del 6 marzo 2020, per le esigenze dell'Agenzia Regione Cronache;

Ritenuto inoltre di procedere alla proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in essere con i candidati che, al momento della presentazione della domanda, risultino in servizio presso l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 11, comma 12 bis, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31;

Vista la L.R. 9 dicembre 2016, n.18 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i vigenti Contratti collettivi di lavoro relativi allo stato giuridico ed economico del personale regionale Area non dirigenziale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con DPR n. 0277/PRES del 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni;

decreta

per le motivazioni in premessa esplicitate che si intendono integralmente riportate:

- 1.** di indire una procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 11, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31, per l'assunzione a tempo indeterminato di n.3 unità di personale nella categoria D, con funzione di giornalista, per la copertura dei posti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 341 del 6 marzo 2020, per le esigenze dell'Agenzia Regione Cronache;
- 2.** di procedere alla proroga, sino al termine della presente procedura, del rapporto di lavoro dei candidati che, al momento della presentazione della domanda, risultino in servizio presso l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 12 bis, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31;
- 3.** di prevedere nella suddetta proroga che, ai sensi della legge regionale 11 novembre 2018, n. 26, con riferimento alla disciplina dello stato giuridico e trattamento economico previsto per il personale regionale in categoria D, i candidati siano collocati nella posizione economica della categoria D con importo più prossimo, per difetto, al trattamento da ultimo in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative; qualora detto trattamento risulti superiore a quello spettante nella posizione economica attribuita, la differenza è conservata, a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti a qualsiasi titolo riconosciuti;
- 4.** di approvare l'allegato Avviso, relativo alla selezione medesima, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Gabriella LUGARA'